



Copia

COMUNE DI CASELETTE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOGLIOTTI Sandro - Sindaco	Sì
2. GIRARDI Giuseppe Emilio - Vice Sindaco	Sì
3. BANCHIERI Pacifico - Assessore	Sì
4. IGUERA Davide - Assessore	Sì
5. RIGOLETTI Roberto - Assessore	Sì
6. FAURE Egidio - Consigliere	Sì
7. SPATOLA Jacopo Simone Diego - Consigliere	Sì
8. GAUDENZI Laura - Consigliere	Sì
9. GAROGLIO Danilo - Consigliere	Sì
10. VALSANIA Margherita Daria - Consigliere	Sì
11. MOTRASSINO Giorgio - Consigliere	Sì
12. GUERRA Marco - Consigliere	Sì
13. BUNINO Roberto - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signora LAURIA Dott.ssa Laura la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOGLIOTTI Sandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2012.

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale e che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare Euro 400,00;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni"*

di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichi anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal **1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

RICHIAMATO il D. L. 02/03/2012 n. 16;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)- DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

4)- DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE **0,9 PER CENTO**
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE **0,5 PER CENTO**
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE **0,2 PER CENTO**
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 **0,5 PER CENTO**
- ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI **0,9 PER CENTO**
- ALIQUOTA IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI IRES **0,9 PER CENTO**
- ALIQUOTA ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata **0,5 PER CENTO**

DETRAZIONE: Euro 200,00 rapportati al periodo se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale**, maggiorata di **50,00 Euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a 400,00 Euro (la detrazione massima è 600,00 Euro);

5)- DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;

6)- DI DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

7)- DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Approvazione regolamento IMU/del cc

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
lì 20/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000;

Sentita la relazione dell'Assessore Sig. BANCHIERI Pacifico;

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere di Minoranza del Gruppo "Amministrare Insieme" Sig. MOTRASSINO Giorgio, chiede chiarimenti sull'aliquota dell'0,5 per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e ribadisce che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è l'imposta più ingiusta in assoluto perché prescinde dal reddito e chiede se sia giusto, equo e necessario applicare un'imposta del genere;

Chiesta ed ottenuta la parola, l'Assessore Sig. BANCHIERI Pacifico, fa presente che si tratta di una scelta dolorosa ma obbligata, bisogna chiudere il bilancio in pareggio, quindi sarebbero necessarie da parte della minoranza proposte concrete su come far quadrare il bilancio, non fare demagogia. Le proiezioni fatte dagli uffici sono corrette però nell'incertezza dei trasferimenti statali e degli introiti dell'IMU è necessario stabilire le aliquote come proposte. Si ridurranno successivamente in caso di maggiori introiti;

Il Sindaco precisa che gli estimi catastali sono elevati, ma lo erano già prima e non è possibile ridurre ulteriormente le spese;

Il Capogruppo di Minoranza dà infine lettura della dichiarazione che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Gruppo di Minoranza "Amministrare Insieme") su n. 13 presenti e votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : DOGLIOTTI Sandro

Il Segretario Generale
F.to : LAURIA Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2012.

Caselette , lì 08/05/2012

Il Segretario Generale
F.to LAURIA Dott.ssa Laura

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/05/2012

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Generale
F.to : LAURIA Dott.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselette, lì 08/05/2012

Il Segretario Generale